

STELLA COMETA
Organizzazione di Volontariato

S T A T U T O

Approvato nell'assemblea dei soci del 23 Maggio 2021

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 Denominazione - sede - durata
- Art. 2 Statuto
- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Attività secondarie e strumentali
- Art. 5 Sedi secondarie

TITOLO II NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- Art.6 Norme sull'ordinamento interno
- Art.7 Associati
- Art.8 Procedura di ammissione
- Art.9 Diritti e doveri degli associati
- Art.10 Cause di cessazione del rapporto associativo

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO

- Art.11 Dei volontari e dell'attività di volontariato

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

- Art.12 Organi dell'Associazione
- Art.13 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- Art.14 Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- Art.15 Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- Art.16 L'Assemblea degli associati: regole di voto
- Art.17 Il Consiglio Direttivo
- Art.18 Competenze del Consiglio Direttivo
- Art.19 Il Presidente del Consiglio Direttivo: poteri e durata in carica
- Art.20 Collegio dei Probiviri

- Art.21 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- Art.22 Competenze dell'organo di controllo
- Art.23 L'organo di revisione.
- Art.24 Responsabilità degli organi sociali
- Art.25 Assistente Spirituale

TITOLO V
I LIBRI SOCIALI

- Art.26 Libri sociali e registri

TITOLO VI
NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

- Art.27 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- Art.28 Risorse economiche
- Art.29 Bilancio di esercizio

TITOLO VII
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- Art.30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art.31 Norme di rinvio.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Stella Cometa ODV"

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

- 1) Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "**Codice del Terzo settore**"), e degli articoli 14 – 42 del Codice Civile, l'ente acquisisce la denominazione di Organizzazione di Volontariato e, pertanto, è denominata "Stella Cometa OdV", di seguito indicata anche come "**Associazione**". L'acronimo OdV dovrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**") ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106.
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cosenza. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cosenza non costituisce una modifica del presente statuto.
- 3) Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cosenza e l'istituzione di diverse sedi secondarie e/o operative in Italia e all'estero, previa comunicazione alle autorità competenti e secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto che segue.
- 4) L'Associazione opera nel territorio della provincia di Cosenza, e intende operare a livello nazionale e internazionale.
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e, in particolare, del Codice del Terzo Settore, dei relativi decreti attuativi e della legge regionale.
- 2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 3) Il presente statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 4) Il presente statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Scopi

- 1) L'Associazione - d'ispirazione cattolica e aperta a tutte le confessioni religiose - è apartitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
 - c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - f) Alloggio sociale (unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato), ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - g) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
 - i) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - j) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 (per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi delle città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse) e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

k) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa applicabile, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta dei predetti scopi istituzionali.

3) Ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 4 del presente statuto, l'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate.

L'Associazione tramite i propri organi intratterrà rapporti con gli enti amministrativi locali e centrali e con qualsiasi altro organismo associativo e non che possa essere utile al fine di raggiungere i propri obiettivi.

4) Sono attività dell'Associazione:

a) Promuovere la convivialità delle differenze fra i popoli, le culture, le religioni, le confessioni religiose, i gruppi umani, le persone;

b) Promuovere e realizzare progetti che favoriscano una cultura di pace, di giustizia, di riconciliazione e di solidarietà a livello nazionale ed internazionale nonché progetti volti all'assistenza d'urgenza per calamità naturali e conflitti;

c) Promuovere informazioni e formazione sui temi della mondialità, interculturalità, pace e solidarietà sia sul territorio nazionale che nei paesi in via di sviluppo;

d) Studiare e realizzare progetti che favoriscano nel territorio la promozione della dignità umana soprattutto delle classi più vulnerabili della società come i bambini, i giovani, le donne, i disabili, gli ammalati, i disoccupati e i senza fissa dimora.

e) Promozione e organizzazione sul territorio nazionale di attività di solidarietà e di animazione in favore degli immigrati per favorirne la piena integrazione nella società nonché promozione e organizzazione di iniziative per la società civile affinché i diritti - doveri degli immigrati trovino piena realizzazione.

5) Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 – Attività secondarie e strumentali

- 1) Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto che precede a condizione che esse siano coerenti con tali attività e accessorie, collegate e/o strumentali al perseguimento delle stesse e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dai decreti attuativi dello stesso nonché secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- 2) L'Associazione potrà, altresì, raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nelle forme e alle condizioni e limiti posti dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi dello stesso. Tale attività potrà essere esercitata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 5 - Sedi secondarie

- 1) Potranno essere istituite sedi secondarie corrispondenti ovunque vi siano persone che vogliano condividere lo spirito dell'Associazione. In tal caso i nuovi gruppi nasceranno su richiesta di almeno sette associati fatta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito. Le sedi secondarie potranno essere istituite sia in Italia che all'estero e svolgeranno attività meramente propositive e di realizzazione degli scopi istituzionali e dovranno osservare il presente statuto ed il regolamento interno dell'associazione.
- 2) Gli associati delle sedi secondarie, in conformità a quanto stabilito nello statuto e nel regolamento, parteciperanno attivamente alla vita dell'Associazione e presenzieranno alle assemblee indette presso la sede di volta in volta indicata.
- 3) Se la sede secondaria sarà ubicata all'estero o in altre regioni d'Italia diverse da quella in cui l'Associazione ha la sede principale, i soci potranno partecipare all'Assemblea mediante videoconferenza. Le modalità saranno disciplinate dal Consiglio Direttivo che potrà optare tra un collegamento in videoconferenza con le sedi secondarie (punto a punto) e, pertanto i soci delle sedi secondarie saranno presenti nelle citate sedi secondarie, ovvero una videoconferenza su piattaforma alla quale ogni socio potrà partecipare collegandosi in autonomia, mediante i propri dispositivi. Per quanto attiene alle votazioni a scrutinio segreto, anche in questo caso, il Consiglio potrà decidere di istituire dei seggi nelle sedi secondarie ovvero votazione su apposita piattaforma che garantisca l'anonimato di voto.

- 4) Per ciascuna sede il Consiglio Direttivo nominerà un "Responsabile" nonché un "Segretario" da scegliersi tra gli associati e/o tra soggetti terzi. Il "Responsabile":
 - a) entro il 30 novembre di ciascun anno, redigerà e trasmetterà al Presidente del Consiglio Direttivo una relazione asseverata dallo stesso "Responsabile" (e a spese dello stesso), che sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per successiva approvazione da parte dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
 - b) entro il 30 marzo di ciascun anno, redigerà e trasmetterà al Presidente del Consiglio Direttivo un rendiconto asseverato dallo stesso "Responsabile" (e a spese dello stesso), che sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per poi essere inserito nel bilancio consuntivo e sottoposto all'Assemblea in sede di approvazione dello stesso.
 - c) entro cinque [5] giorni dalla fine di ciascun trimestre, redigerà e trasmetterà al Presidente del Consiglio Direttivo una relazione trimestrale asseverata dallo stesso "Responsabile" (e a spese dello stesso), attestante le attività compiute e presenterà al Consiglio Direttivo le richieste di ammissione presentate dagli aspiranti associati.
- 5) Per il controllo della contabilità e dell'attività delle sedi secondarie, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, potrà essere conferito specifico mandato ad un componente del Consiglio Direttivo stesso ovvero anche a terzi dotati di specifiche competenze professionali. Per tali attività il Consiglio Direttivo potrà discrezionalmente stabilire un compenso in base alle tariffe professionali di tempo in tempo vigenti.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Art. 7 - Associati

- 1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.
- 3) Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentate debitamente autorizzato.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 8 - Procedura di ammissione

- 1) Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale dell'Associazione.
- 2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero nel termine di un anno.
- 3) L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e attività perseguite dall'Associazione - su domanda dell'interessato come sottoposta al Consiglio Direttivo dal "Responsabile" della sede. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4) In caso di domanda presentata:
 - a) da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione;
 - b) di soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale.
- 5) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni con opportuno provvedimento scritto e adeguatamente motivato.
- 6) L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si esprima compiutamente l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 7) La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

- 1) Gli associati sono tenuti all'adempimento e/o all'esercizio (a seconda del caso) sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'Associazione.
- 2) Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. L'accesso ai libri sociali viene svolto presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona appositamente indicata dal Consiglio Direttivo.
 - d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
- 3) Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da inviarsi con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
- 3) Il recesso ha effetto immediato ma non libera - salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo - il recedente dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso né dà diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto all'Associazione.
- 4) L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali (ivi incluso il pagamento della quota associativa);

- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo dopo il parere obbligatorio ma non vincolante espresso dal Collegio dei Probiviri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre esclusivamente appello all'Assemblea nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto né diritto di elettorato attivo e/o passivo.

- 5) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1) I volontari e/o l'associato volontario sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 3) L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200 n. 445, purché non superino l'importo di Euro 10 (dieci) giornalieri e di Euro 150 (centocinquanta) mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

- 4) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 5) L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 6) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 7) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) eventuali comitati istituiti dal Consiglio Direttivo;
 - f) l'organo di controllo;
 - g) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della rispettiva funzione.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se predisposto).
- 4) L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 5) La convocazione avviene mediante affissione all'albo dell'associazione almeno otto (8) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione. Oltre all'affissione all'albo la convocazione avverrà, altresì, mediante avviso da diffondere sui canali c.d. "*social*".
- 6) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro associato individuato in sede di riunione assembleare a maggioranza dei presenti.
- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a ciò appositamente nominato ovvero dal Notaio nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro delle

adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1) È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1) È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

- 2) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*. Il diritto di voto sarà esercitato dall'associato minorenni attraverso il soggetto che ne esercita la potestà genitoriale e/o la legale rappresentanza.
- 3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati persone fisiche. Il numero massimo viene stabilito di volta in volta dall'Assemblea, avuto riguardo dell'entità delle attività svolte. Il mandato consiliare ha la durata di 3 (tre) anni. I consiglieri sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione individuando il sostituto nell'elenco dei candidati Consiglieri non eletti durante l'Assemblea. La sostituzione così effettuata deve essere ratificata dalla successiva Assemblea e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non

eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante nuova nomina assembleare.

- 3) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede senza indugio al rinnovo dell'intero organo attraverso una nuova nomina assembleare.
- 4) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.
- 5) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e il presente statuto attribuiscono all'Assemblea.
- 6) I membri del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.
- 9) La convocazione è effettuata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, con almeno otto (8) giorni di anticipo (ovvero 2 giorni di anticipo in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 10) Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo [e del Collegio dei Probiviri].
- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti dell'Associazione.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 13) I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività dell'Associazione in modo proattivo e responsabile.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - b) delibera sulle domande di adesione ovvero sull'esclusione degli associati;
 - c) determina l'eventuale quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - e) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale secondo le linee guida previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019 e ne dà pubblicità mediante deposito presso il RUNTS e la pubblicazione sul sito web dell'Associazione;
 - g) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - h) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - p) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri;
 - q) decide sui provvedimenti disciplinari verso gli associati, compresa l'esclusione, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri;

- r) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso derivante da autocertificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore.
- 2) Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 3) Il Segretario è deputato alla gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- 4) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo: poteri e durata in carica

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
- 3) Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi salvo il caso l'Assemblea abbia nominato i medesimi componenti uscenti per mancanza di presentazione di nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

In particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

- 5) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere per supplire *medio tempore* all'assenza del Presidente e del Vicepresidente e assumere le loro funzioni in assenza degli stessi.
- 6) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare - su proposta dell'Assemblea dei Soci - uno o più Presidenti Onorari, i quali potranno partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
- 7) Il Presidente ha autonomia di spesa fino ad un massimo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina del nuovo Consiglio Direttivo al fine di far fronte alle esigenze di spesa per l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione e/o funzionamento della relativa struttura.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi tutti rieleggibili, non appartenenti agli organi dell'Associazione ed eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta che deve essere sottoscritto da ciascun componente.
- 3) L'attività dei membri del Collegio dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento del proprio ufficio.
- 4) Il Collegio giudica a maggioranza, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione presso la sede dell'Associazione non oltre il trenta giorni dall'apertura del giudizio.
- 5) Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità nel rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1) L'Assemblea nomina l'organo di controllo, composto da tre (3) membri scelti fra gli associati o terzi. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina l'organo di controllo, composto da tre (3) membri e due (2) supplenti, scelti fra gli associati o terzi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) L'organo di controllo nomina fra i propri membri un Presidente.

- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

- 1) È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, nella figura del presidente o suo delegato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 2) Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e previa delibera dell'Assemblea dei soci, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

- 1) Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei soci, la stessa nomina un organo di revisione monocratico, individuato fra gli associati o i terzi. Il soggetto che riveste la

carica di organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

- 2) L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
- 6) L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Il soggetto che riveste la carica di organo di revisione non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 – Assistente Spirituale

L'Associazione si arricchisce della presenza di un sacerdote nella qualità di "Assistente Spirituale", nominato dall' Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, quale rappresentante del Vescovo stesso. L'"Assistente Spirituale" può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto. Qualora necessario e/o opportuno, potranno essere richiesti assistenti spirituali di altre confessioni agli organi istituzionali dell'Associazione.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

Art. 26 - Libri sociali e registri

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La tenuta, manutenzione e aggiornamento dei predetti libri sociali è demandata al Segretario del Consiglio Direttivo.

- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. La tenuta, manutenzione e aggiornamento di tale libro sociale è demandata all'organo di controllo stesso.
- 3) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. La tenuta, manutenzione e aggiornamento di tale libro sociale è demandata all'organo di revisione stesso.
- 4) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La tenuta, manutenzione e aggiornamento di tale libro sociale è demandata al Segretario del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.28 - Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci in sede ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto (8) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCS UT COSENZA

INTERROGAZIONE DATI ELENCO ATTI

NUMERO ELENCO: 3001192

DATA DI REGISTRAZIONE: 06/09/21

CODICE FISCALE VERSANTE:

ESTREMI ATTI REGISTRATI

SERIE	NUMERO	IMP.LIQ.
3	1192	0,00